MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

UNIONCAMERE

CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA

ACCORDO DI PROGRAMMA
TRA
IL MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
E
L'UNIONE ITALIANA
DELLE CAMERE DI COMMERCIO

PREMESSO CHE:

- il Ministero dello Sviluppo Economico intende sviluppare strumenti e azioni che, in una nuova e più efficace logica di rete, consentano alle imprese, soprattutto a quelle piccole e medie (PMI), di accrescere la propria competitività puntando sulla ricerca e sull'innovazione

- le associazioni più rappresentative delle imprese e l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato (nel seguito Unioncamere) hanno convenuto sull'opportunità che il sistema camerale realizzi a tal fine un apposito programma straordinario di interventi;

- l'articolo 7, comma 3, del decreto ministeriale 22 dicembre 2009, concernente la determinazione delle misure del diritto annuale per l'anno 2010 (G.U. n. 24 del 30 gennaio 2010), prevede la stipula di un accordo di programma tra il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Unioncamere per la realizzazione di una iniziativa straordinaria di sistema che destini risorse aggiuntive almeno per complessivi 30 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro a valere sulle risorse del fondo di perequazione, destinate alla realizzazione di progetti finalizzati all'innovazione, al monitoraggio delle situazioni di crisi delle PMI e all'avvio di reti di impresa;

TRA

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

L'UNIONCAMERE

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. Il presente accordo ha l'obiettivo di sostenere i progetti delle Camere di commercio tesi prioritariamente a:

- la diffusione e il trasferimento dell'innovazione;
- il monitoraggio delle situazioni di crisi delle PMI, con particolare attenzione agli interventi di sostegno dell'occupazione;
- la promozione e l'avvio delle reti di impresa e dei contratti di rete.

Articolo 2

1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, il sistema camerale vi destina risorse aggiuntive per 30 milioni di euro, di cui 10 milioni sono a carico della parte progettuale del Fondo di perequazione 2010.

2. Gli interventi che le Camere di commercio presentano alla suddetta iniziativa di sistema del Fondo di perequazione 2010 possono essere realizzati singolarmente, in associazione con altre Camere di commercio o attraverso le rispettive Unioni regionali.

Articolo 3

1. Le risorse del Fondo di perequazione 2010, di cui all'articolo 2, comma 1, sono impiegate esclusivamente per la finalità di cui al precedente articolo 1, con particolare attenzione alle Camere di commercio e alle Unioni regionali operanti nel Mezzogiorno, più precisamente per:

a) favorire la diffusione e il trasferimento dell'innovazione tecnologica e organizzativa, anche con riferimento ai servizi avanzati di telecomunicazione (banda larga), nei distretti industriali e nei sistemi economici locali; favorire la diffusione di strumenti di garanzia pubblica finalizzati a sostenere il finanziamento dell'innovazione da parte degli intermediari finanziari; promuovere ed accompagnare la progettualità delle PMI italiane in materia di ricerca e innovazione, la loro collaborazione con enti di ricerca, nonché le opportune aggregazioni tra imprese e i partenariati transnazionali, in

particolare al fine di meglio cogliere le opportunità di finanziamento previste dagli strumenti europei, nazionali e regionali;

b) monitorare le situazioni di crisi delle PMI sul territorio, anche in coordinamento con le iniziative della competente Direzione Generale del Ministero dello Sviluppo Economico, con particolare attenzione agli interventi di sostegno dell'occupazione, approntando le necessarie azioni di supporto alla crescita delle imprese innovative, giovanili e femminili, nonché allo sviluppo delle imprese sociali, ivi inclusi gli interventi per l'accesso al credito e il microcredito,

c) promuovere lo strumento delle reti d'impresa, e favorire la stesura dei contratti di rete, privilegiando cicli seminariali sul territorio, ricerche e mappature delle reti e delle filiere (anche di subfornitura e/o transnazionali), manualistica per la costituzione e la gestione delle reti d'impresa, appositi studi di prefattibilità e/o stesura delle relative tipologie contrattuali che si attaglino ai modelli organizzativi di rete per filiere distributive, produttive e per dimensione imprenditoriale.

Articolo 4

1. È istituito un Comitato di gestione per l'analisi e la valutazione dei progetti e degli interventi che le Camere di commercio e le Unioni regionali presentano nell'ambito del presente accordo.

2. Il Comitato di gestione è composto da 5 membri, due dei quali sono designati dal Ministero dello Sviluppo Economico, di cui uno con funzione di Presidente, e gli altri tre sono designati dall'Unioncamere.

3. Al Comitato di gestione è attribuito il compito di:

- definire i prototipi per i progetti e gli interventi delle Camere di commercio e delle Unioni regionali;
- definire i criteri e le modalità operative per la presentazione, la valutazione e la rendicontazione dei progetti;
- esaminare i progetti presentati e la loro rispondenza ai suddetti prototipi ;

- approvare i progetti delle Camere di commercio e delle Unioni regionali, con i rispettivi contributi e anticipazioni;

- esaminare i rapporti finali sulle attività svolte e le spese sostenute per i progetti conclusi e rendicontati;

- approvare tali rapporti finali, con i rispettivi saldi dei contributi;

- relazionare al Comitato esecutivo Unioncamere sull'approvazione e la rendicontazione dei progetti di cui al presente accordo;

- relazionare al Ministero dello Sviluppo Economico sugli esiti e i risultati complessivi del programma di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto ministeriale citato in premessa.

Articolo 5

1. Per lo svolgimento dell'attività istruttoria finalizzata all'approvazione dei progetti, l'analisi dei relativi rendiconti e rapporti finali, e per gli adempimenti conseguenti, il Comitato di gestione si avvale di una Segreteria tecnica, composta da funzionari designati da Unioncamere e dal Ministero dello Sviluppo Economico.

2. L'Unioncamere fornisce l' assistenza tecnica e strumentale necessaria per lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo.

Roma, 10 dicembre 2010

Ministero dello Sviluppo Economico

Il Ministro

(Paolo Romani)

Unioncamere

Il Presidente

(Ferruccio Dardanello)